

Validità DSU. Le precisazioni INPS sull'ISEE

L'Inps ricorda che le DSU finalizzate alla determinazione dell'ISEE presentate nel 2019 **successivamente al 1° settembre**, avranno validità dalla data di presentazione fino al 31 dicembre 2019. **Per la loro elaborazione, saranno presi a riferimento i redditi percepiti nel 2017** e i patrimoni posseduti al 31 dicembre 2018.

Questo per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita (D.L. 30/4/2019, convertito dalla L. 58 del 28/6/2019), che a sua volta aveva modificato la disciplina del D.Lgs. 147 del 15/09/2017.

Dal prossimo anno, le DSU avranno validità a partire dalla data di presentazione fino al 31 dicembre, mentre i redditi percepiti e i patrimoni posseduti presi a riferimento saranno quelli di 2 anni prima. Per il 2020, quindi, i redditi e i patrimoni di riferimento saranno quelli del 2018. *(Così, comunicato stampa Inps del 12 settembre 2019)*

***Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante:
«Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali».
(in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019)***

Art. 7

Disposizioni urgenti in materia di ISEE

1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 4-sexies (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica). – 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."».